

Codice A1618A

D.D. 4 gennaio 2024, n. 3

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta Dapò Sergio (P:IVA 08569790010) - Interventi selvicolturali su area demaniale lungo il fiume Tanaro in Comune di Govone, località fiume Tanaro - Istanza n. 75551/2023.



ATTO DD 3/A1618A/2024

DEL 04/01/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta Dapò Sergio (P:IVA 08569790010) - Interventi selvicolturali su area demaniale lungo il fiume Tanaro in Comune di Govone, località fiume Tanaro – Istanza n. 75551/2023.

VISTO il D.Lgs. 34/2018;

VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 75551/2023 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Dapò Sergio, in data 30/08/2023, assunta al Protocollo n. 114941;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 09/11/2023, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Dapò Sergio (P:IVA

08569790010), nella persona del titolare Dapò Sergio, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Govone (località fiume Tanaro), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- 1) le superfici di intervento sono individuate catastalmente in Comune di Govone (sez. Cens. Unica) su proprietà del Demanio acque, Fogli 1, 7 e 8, genericamente identificati come Mappale 9999, su una superficie complessiva di 7,9000 ha;
- 2) il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 7,9000 ha, è interessata da un Saliceto/pioppeto ripario;
- 3) si conferma il piedilista delle piante assegnate al taglio con contrassegnatura pari a n. 64 piante (120 salici bianchi, 8 robinie, 149 pioppi neri, 69 pioppi bianchi);
- 4) si conferma il piedilista di martellata delle piante morte in piedi pari a n. 37;
- 5) si conferma l'approvazione della contrassegnatura delle piante assegnate per la conservazione ed il relativo piedilista;
- 6) il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate al taglio e quelle non espressamente contrassegnate per il rilascio;
- 7) si prescrive la conservazione di tutti gli esemplari di specie sporadiche, indipendentemente dallo stadio di sviluppo e dalla classe diametrica delle stesse, a meno che ciò non comporti problemi per l'efficienza idraulica;
- 8) si prescrive che vengano conservate a tempo indefinito, per la biodiversità, n. 16 piante (8 vive e 8 morte); tali piante dovranno essere appositamente contrassegnate prima dell'inizio dell'intervento;
- 9) i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno e scrupoloso rispetto del Nulla Osta Idraulico di AIPo – Alessandria n. PICN3847 pervenuto in data 09/10/2023 (ns. Prot. n. 133460) che si allega in copia quale parte integrante del presente provvedimento;
- 10) non potranno essere in ogni caso tagliate le piante contrassegnate per il rilascio e per la conservazione della biodiversità;
- 11) per quanto possibile, i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire anche la protezione da eventuali forme di dissesto idrogeologico;
- 12) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- 13) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- 14) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- 15) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

16) qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si reputi necessaria l'apertura di uno o più tratti di viabilità temporanea di esbosco, dovrà essere presentata un'opportuna richiesta di variante, corredata di una planimetria degli stessi;

17) se, più in generale, durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato ed acquisire la necessaria autorizzazione;

18) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

19) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2) In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;

3) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

3a) chiusura e protezione degli accessi;

3b) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

20) relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

21) per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

22) dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

23) i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

21) entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali

o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.


Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Lr4_Govone_DapòSergio_Ist75551_ParAIPO.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Prot. n. (*) _____
(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)
Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/313/2019/A/PICN/1/2

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
Corso Kennedy, 7/bis – 12100 Cuneo
PEC: tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
Lungo Stura J.F. Kennedy, 7bis – 12100 Cuneo
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Alla Provincia di Cuneo
Servizio Vigilanza Faunistico Ambientale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: **PICN3847 - CNTG794** - Richiesta di concessione demaniale breve per taglio piante lungo le sponde e nell'alveo del fiume Tanaro in Comune di Govone (CN)

DITTA: DAPO' Sergio

Con riferimento alla domanda pervenuta dal Settore Tecnico Regionale Prot. n. 38336 del 11.09.2023 (acquisita al Prot. AIPo n. 23259 del 12.09.2023) con la quale la Ditta Dapò Sergio richiede il rilascio di concessione breve per taglio piante lungo le sponde e nell'alveo del fiume Tanaro in Comune di Govone (CN);

VISTO il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

PREMESSO che:

- il taglio della vegetazione ripariale è regolato dal relativo regolamento Forestale della Regione Piemonte - n. 8/R dell'08/12/2011 e ss.mm.ii.;
- l'espressione del parere idraulico di competenza della scrivente Agenzia, relativamente agli interventi di taglio della vegetazione, da rilasciarsi ai sensi del T.U. 523/1904, riguarda in generale l'alveo inciso e le relative fasce di rispetto dei 10,00 metri dai superiori cigli spondali, e le rimanenti aree demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico);

CONSIDERATO che:

- l'intervento in oggetto era stato autorizzato da questa Agenzia con nulla osta idraulico Prot. n. 10860 del 09.05.2019 a seguito di istanza pervenuta dal Settore Tecnico Regionale Prot. n. 13995 del 20.03.2019 (acquisita al Prot. AIPo n. 6495 del 20.03.2019) e ad oggi non è stato effettuato;
- per quanto si riscontra dalla documentazione progettuale l'intervento di taglio piante è suddiviso in 4 aree ricadenti in fascia del PAI e così individuate:
 - **Area 1:** localizzata in sponda destra, su area demaniale di circa 54.700 mq in parte censita catastalmente ricadente sul Foglio 1 map. 295 e in parte non censita catastalmente ricadente sul foglio

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00110646000A0183002023Prta066404K00eA28092023Prot. 00042597 del 09/10/2023

1 antistante i mapp. 40, 41, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 95, 239, 95, 54, 56, 101, 81, 77, 78, 74, 294, 293, 292, 385, 290, 289, 288;

- **Area 2:** localizzato in sponda destra su area demaniale di circa 23.700 mq non censita catastalmente ricadente sul foglio 7 antistante ai mapp. 37, 297, 298, 94, 95, 170, 28, 159, 69, 67, 68, 27, 306, 398, 80, 381, 380, 378, 379, 232, 231;
- **Area 3:** localizzato in sponda sinistra su area demaniale di circa 28.150 mq non censita catastalmente ricadente sul foglio 7 antistante i mapp. 197, 60, 169 e sul foglio 8 antistante i mapp. 153, 478, 154, 318, 317, 163, 276, 170, 219, 171, 175, 301, 174, 324;
- **Area 4:** localizzato in sponda destra su area demaniale di circa 12.700 mq non censita catastalmente ricadente sul foglio 7 antistante i mapp. 221, 185, 162, 163, 149, 148, 140, 139;

si rappresenta che per l'intervento ricorrono gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del succitato Regolamento Forestale n. 8/R e ss.mm.ii., per le aree oggetto di taglio poste all'interno dell'alveo inciso e per le piante deperienti, inclinate o instabili che possono essere fluitate dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena presenti su tutte le aree oggetto di taglio, e gli estremi dell'art. 37 dello stesso Regolamento per le aree oggetto di taglio poste al di fuori dell'alveo inciso;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolare modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, AI SENSI dell'art. 93 del T.U. n.523/1904

per l'esecuzione degli interventi di taglio piante lungo le sponde destra e sinistra del fiume Tanaro in Comune di Govone (CN), per come meglio illustrato nei relativi elaborati di progetto allegati all'istanza che, depositati agli atti, formano parte integrante del presente Nulla osta idraulico subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che verranno impartite dal Settore della Regione Piemonte che rilascerà il parere di compatibilità finale e **subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**

in merito all'esecuzione degli interventi di taglio:

1. all'interno dell'alveo inciso:

- sulle sponde (indicativamente per i 2/3 dello sviluppo delle stesse) il taglio potrà essere effettuato a raso, con rilascio della sola vegetazione flessibile (avente diametro indicativo inferiore a circa 5/6 cm) ricorrendo gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del sopra richiamato Regolamento Forestale, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale;
- sul rimanente terzo superiore delle stesse il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluitate dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale;

all'esterno dell'alveo inciso:

- sulle eventuali parti di sponda esterne allo stesso e sui relativi cigli spondali superiori (fascia di rispetto dei 10,00 m e latistanti aree di pertinenza idraulica ricadenti su aree demaniali), il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluitate dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale;

a tale riguardo si rammenta, ad ogni buon fine, che:

- nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI all'art. 29, comma 2, lettera d), viene disposto che debba essere mantenuta una fascia di *“ampiezza pari ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda per assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e di riduzione della velocità della corrente”*;

in merito alla fase di cantierizzazione ed esecuzione:

2. non si potranno in alcun modo alterare, con sradicamenti o l'abbruciamento delle ceppaie e/o movimento di terreno, le sponde del corso d'acqua, né alterare in alcun modo le pertinenze concesse;

3. gli interventi dovranno essere eseguiti in modo consequenziale procedendo da quello di valle verso quello di monte, e prevedendo l'inizio di ogni successivo intervento solo al completamento di quello precedente;
4. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
5. tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde del corso d'acqua e non dovranno essere abbandonati sulle sponde e/o in alveo i residui delle lavorazioni (ramaglie, scarti di lavorazione, ecc.), che dovranno essere opportunamente smaltiti in base alla normativa vigente;
6. in generale dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 96 del sopra citato T.U. n. 523/1904;
7. le attività autorizzate non dovranno arrecare danno ad eventuali opere di difesa idraulica presenti lungo le aree oggetto di intervento;
8. sono autorizzate le eventuali piste provvisorie di accesso alle aree di intervento, che dovranno essere realizzate per la superficie strettamente necessaria, con la minima movimentazione di materiale possibile ed immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino delle condizioni originarie. Qualora necessario le stesse potranno essere realizzate con eventuale apporto di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente, che dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
9. **è obbligo della Ditta esecutrice dell'intervento procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale legnoso dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente autorizzazione, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;**
10. la Ditta richiedente dovrà comunicare per ogni singola area di intervento all'Ufficio Operativo AIPo di Alessandria per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, agli Enti in indirizzo e al Gruppo Carabinieri-Forestale di Cuneo, le date di inizio e fine lavori. A tale comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica, rappresentante lo stato dei luoghi nelle condizioni ante intervento (da allegare alla comunicazione di inizio intervento) e post-intervento (da allegare alla comunicazione di fine intervento), negli stessi punti (indicativamente uno scatto ogni 50 metri lineari a partire da monte verso valle), riportando i relativi punti di scatto su stralcio satellitare, in modo che possano essere fatti idonei raffronti. Alla comunicazione di fine intervento, dovrà essere allegata idonea dichiarazione della Ditta richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che l'intervento è stato realizzato conformemente agli elaborati progettuali presentati ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia;
11. il nulla osta si intende accordato, nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi compresi quelli dei proprietari frontisti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dello stesso richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena. Per gli interventi su eventuali aree private, pertanto, il richiedente dovrà possedere la piena titolarità per l'effettuazione degli stessi;
12. ad ultimazione interventi dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
13. le attività autorizzate non devono arrecare danno ad eventuali opere di difesa idraulica presenti a ridosso dell'area di intervento;
14. resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPo, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'esecutore dei lavori. Il nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antinquinamento;

in merito alla sicurezza:

15. la Ditta richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di

previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/> adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. Non potranno essere localizzate in fascia A e B aree baraccamenti (spogliatoi, bagni, ecc...), aree di deposito materiali. Le stesse dovranno essere tutte mantenute all'esterno delle aree esondabili. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, per tutta la durata dei lavori, rimanendo in capo allo stesso ogni responsabilità in merito;

16. rimane direttamente in capo alla Ditta richiedente ogni responsabilità connessa alla relativa fase di cantierizzazione, manlevando la scrivente Agenzia dal qualsiasi eventuale richiesta risarcitoria. In capo alla stessa Ditta rimane l'onere per tutta la durata dei lavori di provvedere, in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena del corso d'acqua, a presidiare in sicurezza il cantiere adottando tutte le necessarie misure volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi direttamente con i referenti di protezione civile comunali e provinciali;
17. a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;

ulteriori specificazioni finali:

18. resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPo, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'esecutore dei lavori. Il nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antinquinamento;
19. il nulla osta si intende accordato per le aree demaniali, nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
20. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
21. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
22. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi imposti nel presente nulla osta e/o non corretta esecuzione dei lavori autorizzati; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
23. l'AIPo si riserva inoltre di ordinare direttamente alla ditta richiedente qualsiasi successivo intervento si ritenga necessario per la corretta esecuzione dei lavori e/o ripristino dello stato dei luoghi, a giudizio insindacabile dell'AIPo stessa o della Regione Piemonte per quanto di propria competenza, restando inteso che l'inosservanza delle prescrizioni imposte o l'esecuzione dei lavori non a perfetta regola d'arte, potrà costituire motivo di preclusione al rilascio di autorizzazione per eventuali successive richieste;
24. Il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, ai fini della realizzazione degli interventi di taglio vegetazione richiesti.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente parere non sostituisce eventuali altre autorizzazioni previste dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti.

Copia del presente nulla osta idraulico, unitamente alla documentazione progettuale trasmessa, viene anche inviata alla Provincia di Cuneo Servizio Vigilanza Faunistico Ambientale, per i provvedimenti di competenza.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente:

- al Comune sul quale ricadono gli interventi per opportuna conoscenza;
- agli organi di polizia (Carabinieri Forestale di Cuneo) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. VATTIMO - A. Bovone – S. Visconti

N.B. Per le successive comunicazioni si prega di utilizzare il seguente indirizzo PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00113646000eA08000202376a066404K00eA280092023Prot. 00042597 del 09/10/2023